



Comune di Albiano d'Ivrea

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

C.so Vittorio Emanuele, 54 Cap. 10010

Tel. 0125-59603 Fax 0125-59819

E-mail: albiano.divrea@ruparpiemonte.it

Pec: albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 01735420018



Oggetto: Variante parziale n.3 alla 3° Variante del vigente PRGC per la fase di Verifica della procedura di VAS, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e smi e dell'art. 3bis della L.R. n.56/77 e smi

RAPPORTO ISTRUTTORIO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VAS

ORGANO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n.15 del 06.02.2017 è stata adottata la 3 °Variante parziale alla 3° Variante al PRGC, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
- con deliberazione di G.C. n.31 del 04.05.2016 era stato deliberato di avvalersi dell'Organo tecnico istituito dal Comune di Chiaverano, facente anch'esso parte dell'Unione della Serra, per l'espressione del proprio parere in materia ambientale, come prescritto dalla Deliberazione della G.R. n.25-2977 del 29.02.2016
- con lettera datata 08.05.2017 prot.2561 è stato convocato per il presente giorno alle ore 15,00 l'organo tecnico preposto a rilasciare il proprio parere in materia ambientale;

Addì 10 maggio 2017 alle ore 15,00 si è riunito l'Organo tecnico i cui componenti sono:

- Dott. PIATTI Paolo
- Ing. FORNERO Daniela Simona;
- Arch. RUFFINO Elena.

Essendo presenti tutti i componenti, dopo aver preso visione della documentazione, costituente negli atti tecnici relativi all'oggetto, e data lettura dei pareri forniti dai seguenti Enti:

- ARPA Piemonte datato 08.03.2017 prot. n.20170;
- Città metropolitana di Torino, datato 13.03.2017 prot. n.30691/lb8

Esprime il seguente parere:

La variante in esame consiste nella trasformazione di parte dell'area edificabile 09.RO04, appartenente alla particella 157(parte) del F.23 in una nuova area urbanistica denominata VP "verde privato" e nel trasferimento della medesima superficie edificabile di mq.968 sulle particelle 200 (parte) e 199 (parte) del F.23 che da area 09.AA02 viene trasformata in area 09.RO04.

Considerato che tale variante non determina ricadute significative a livello territoriale si ritiene pertanto che non debba essere assoggettato alla valutazione ambientale prevista dal D.Lgs n.152/2006. Comportando però la stessa una perdita di terreno agricolo senza prevedere un bilancio ambientale in pareggio, si richiede di definire un intervento compensativo o di mitigazione diretto a riparare o sostituire risorse ambientali danneggiate, ai sensi dell'art.13 delle Norme di attuazione del PTC2

La seduta viene chiusa alle ore 16,45

Dott. PIATTI Paolo

Ing. FORNERO Daniela Simona

Arch. RUFFINO Elena